



2024/1564

27.6.2024

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 6/2024**

**del 2 febbraio 2024**

**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/1564]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2023/1149 della Commissione, del 5 aprile 2023, recante rettifica della versione in lingua polacca del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano <sup>(1)</sup>.
- (2) La presente decisione riguarda, tra l'altro, la legislazione relativa agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato nell'allegato I, capo I, parte introduttiva, punto 2, dell'accordo SEE.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. nella parte 1.1 del capo I, al punto 11bzb (Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione) è aggiunto quanto segue:  
", modificato da:  
— **32023 R 1149**: Regolamento delegato (UE) 2023/1149 della Commissione, del 5 aprile 2023 (GU L 152 del 13.6.2023, pag. 1)";
2. al capo II, punto 31qz (Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione), è aggiunto quanto segue:  
", modificato da:  
— **32023 R 1149**: Regolamento delegato (UE) 2023/1149 della Commissione, del 5 aprile 2023 (GU L 152 del 13.6.2023, pag. 1)".

*Articolo 2*

Nell'allegato II, capo XII, dell'accordo SEE, al punto 164zd (Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

<sup>(1)</sup> GU L 152 del 13.6.2023, pag. 1.

”, modificato da:

— **32023 R 1149**: Regolamento delegato (UE) 2023/1149 della Commissione, del 5 aprile 2023 (GU L 152 del 13.6.2023, pag. 1)”.

*Articolo 3*

Fa fede il testo del regolamento delegato (UE) 2023/1149 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il 3 febbraio 2024 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2024

Per il Comitato misto SEE  
Il presidente  
Nicolas VON LINGEN

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.